

Informativa per la clientela di studio

N. 182 del 10.12.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Imposta sostitutiva Tfr. Acconto 2014

*Il **prossimo 16 dicembre 2014**, i datori di lavoro (in qualità di sostituti d'imposta) dovranno corrispondere l'acconto dell'imposta sostitutiva, **pari all'11%**, per pagare l'anticipo di tasse dovute dai lavoratori sul "guadagno" (il rendimento) derivante dal proprio trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali.*

L'importo dell'imposta sostitutiva, in particolare, potrà essere determinata in base a due metodi di calcolo possibili:

- ✓ ***il metodo storico**, in base al quale l'acconto è calcolato sul **90%** delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell'anno per la cessazione del rapporto a seguito, per esempio, di dimissioni o licenziamenti;*
- ✓ ***il metodo previsionale**, in base al quale il calcolo è effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell'anno al quale l'acconto si riferisce, con riferimento ai soli dipendenti **in forza al 30/11/2014**.*

Premessa

È nostra cura metterLa al corrente che **martedì 16 dicembre 2014** va versata la prima rata dell'imposta sostitutiva (11%) sui rendimenti del TFR dei dipendenti.

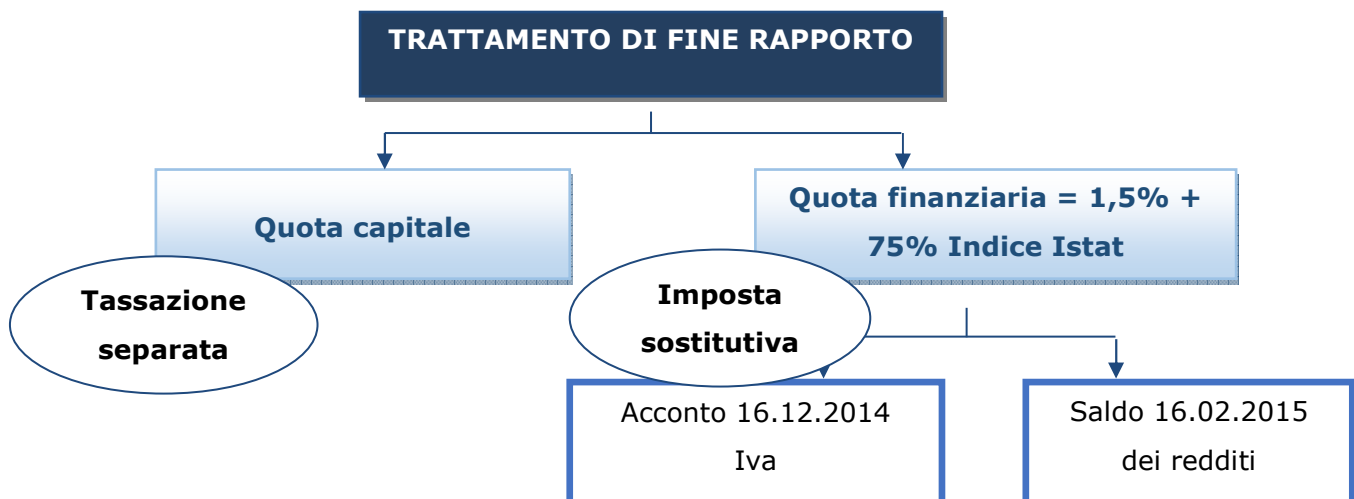


L'imposta sostitutiva

L'importo del Tfr maturato annualmente in capo al dipendente è composto sostanzialmente da due elementi:

1. la **quota capitale**, calcolata applicando il divisore fisso **13,5** al totale delle retribuzioni annue;
2. e dalla **quota finanziaria**, pari alla rivalutazione dell'ammontare del fondo maturato al 31 dicembre dell'anno precedente.

La quota capitale, inoltre, è soggetta a **tassazione separata** all'atto della erogazione del TFR, mentre, a decorrere dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata ad **un'imposta sostitutiva** che viene determinata annualmente e imputata a riduzione del fondo TFR.



NOTA BENE - Le operazioni di rivalutazione e ammortamento vanno effettuate in maniera analoga sia sul TFR accantonato presso il datore di lavoro, che su quello trasferito al Fondo di Tesoreria INPS. In quest'ultimo caso il datore di lavoro porta a congruaggio in UNIEMENS l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo, compensando il credito derivante dal versamento dell'imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

Gli interessati

Le ricordiamo, inoltre, che i soggetti tenuti al versamento sono **tutti i datori di lavoro** (in qualità di sostituti d'imposta). L'adempimento consiste nel determinare l'imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori e di versarla all'erario.

Mentre l'imposta **non va versata**:

- ✓ dai datori di lavoro che non sono sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici);
- ✓ dai sostituti d'imposta che sono diventati tali durante l'anno precedente a quello per il quale è dovuto l'acconto che sono, in sostanza, le aziende che hanno fatto le prime assunzioni nel corso di quest'anno.

NOTA BENE - L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che questi ultimi sostituiti d'imposta possono versare direttamente l'imposta, **entro la naturale scadenza del 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento**.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Soggetti inclusi

→ Tutti i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta;

Soggetti esclusi

→ Datori di lavoro non riconosciuti sostituti d'imposta;

→ I datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni durante l'anno 2014.

I criteri di calcolo

Per poter determinare l'imposta sostitutiva dovuta, il datore di lavoro può scegliere tra due criteri:

1. **il metodo storico**, in base al quale l'acconto è calcolato sul **90%** delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell'anno per la cessazione del rapporto a seguito, per esempio, di dimissioni o licenziamenti.
2. **il metodo previsionale**, in base al quale il calcolo è effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell'anno al quale l'acconto si riferisce, con riferimento ai soli dipendenti **in forza al 30/11/2014**. La base di calcolo sulla quale determinare l'acconto è composta dal TFR maturato fino al 31/12/2013 relativo ai dipendenti **in forza al 30/11/2014**, sul quale viene applicato l'indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

METODO STORICO: LE CARATTERISTICHE

Per quanto riguarda il primo criterio, bisogna considerare il 90% delle rivalutazioni che risultano nell'anno solare precedente a quello di riferimento e calcolare l'imposta, tenendo in considerazione eventuali TFR erogati a seguito di licenziamento o dimissioni intervenuti durante il 2012.

NOTA BENE - Se tali eventi non sono accaduti, il versamento è lo stesso dell'anno precedente **ridotto del 10%**.

Metodo storico

Va considerato il 90% delle rivalutazioni che risultano nell'anno solare precedente a quello di riferimento e calcolare l'imposta (per l'appuntamento in corso, l'anno solare precedente a quello di riferimento, il 2014, **è il 2013**).

METODO PREVISIONALE: LE CARATTERISTICHE

Nel secondo criterio, invece, l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni è costituito dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente relativo a tutti i lavoratori dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso.

Inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di rivalutazione, si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (famiglie di operai e di impiegati) rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

NOTA BENE - Per i dipendenti cessati in corso d'anno, **entro il 30 novembre**, l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In sintesi, qualora il datore di lavoro decidesse di versare l'acconto secondo il metodo previsionale, è necessario:

- ✓ far riferimento ai dipendenti in forza al 30 novembre 2014;
- ✓ considerare, con riferimento ai dipendenti di cui al punto precedente, il TFR maturato al 31 dicembre 2013;
- ✓ determinare la rivalutazione applicando il tasso ISTAT del mese di dicembre 2013;
- ✓ relativamente ai dipendenti cessati dal lavoro prima del 30 novembre 2014, l'acconto da versare va determinato nella misura del **90%** dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione dal lavoro.

Le modalità di pagamento

È nostra cura metterLa al corrente che l'imposta sostitutiva (acconto e saldo) va versata mediante il **modello F24**. Ciò consente ai datori di lavoro di poter esercitare eventuali compensazioni del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi.

I CODICI TRIBUTO

Nella tabella sottostante le illustriamo i codici tributo da utilizzare nel modello F24:

Codice "1712"	Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta – Art. 11, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 47/2000.
Codice "1713"	Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta – Art. 11, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 47/2000.
Codice "1714"	Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione – Art. 11, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

RICORDA – Nel versamento della suddetta imposta, bisogna tener presente dei seguenti accorgimenti:

1. i suddetti codici tributo vanno esposti nella "sezione erario";
2. il periodo di riferimento da indicare è l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento;
3. gli importi corrispondenti al codice "1714" possono essere versati mediante pagamenti rateali ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 

